COMUNE DI BENESTARE

Provincia di Reggio Calabria

Piazza Dante 1 – 89030 Benestare (RC) – Tel. 0964/68032 – Fax 0964/68274

http://www.comune.benestare.rc.it - E-mail uff.amministrativo.benestare@asmepec.it

---

Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti d'Assise di Appello.

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 Maggio 1952 n. 405;

Vista la Legge 27 Dicembre 1956 n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise di appello.

I N V I T A

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della Legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere corredate del titolo di studio o pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il **31 Luglio corrente anno.**

Dalla Residenza Municipale, lì 09.04.2015

IL SINDACO
Rosario ROCCA

Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287

Art. 9 – I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **a) cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;**
- **b) buona condotta morale;**
- **c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;**
- **d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.**

Art. 10

I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre i requisisti stabiliti nell'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di 2° grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- **a) i magistrati e, in generale, i funzionari, in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;**
- **b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;**
- **c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.**